

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 28/09/2015

N° Delibera: 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

L'anno duemilaquindici addi ventotto del mese di Settembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Presente
2	BUONO PASQUALE FRANCESCO	Consigliere	Presente
3	BUONO SERGIO	Consigliere	Presente
4	DI MEGLIO PASQUALE	Consigliere	Presente
5	MATTERA CARMELO	Consigliere	Presente
6	ZANGHI MARIO	Consigliere	Presente
7	GAUDIOSO DIONIGI	Consigliere	Presente
8	CAUTIERO CRESCENZO	Consigliere	Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE	Consigliere	Presente
10	BUONO ANTONIO	Consigliere	Presente
11	DI MEGLIO ANIELLO	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO

Il Presidente in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

Il Sindaco pone in discussione l'argomento e passa la parola al Dott. Luigi Mattera, che relaziona in merito.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula, il Sindaco pone ai voti l'approvazione della proposta.

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 11

VOTI FAVOREVOLI 11

Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell'atto e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA la necessità di disciplinare l'uso degli impianti sportivi di proprietà di questo Ente presenti sul territorio sia nelle strutture annesse agli edifici scolastici che in strutture indipendenti;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, per una migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

CONSIDERATO che gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a terzi;

CONSIDERATO che alcune strutture Comunali, tra cui lo stadio don Luigi Di Iorio e la struttura polivalente di via Piano sono, allo stato, in concessione a terzi,

VISTO il "REGOLAMENTO" allegato al presente atto composto da n. 25 articoli;

DATO ATTO che si può procedere all'approvazione del Regolamento in argomento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di approvare l'allegato REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, composto da n. 26 articoli;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sostituisce e/o modifica ogni altra deliberazione adottata in precedenza;
- 4) di dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate;
- 5) con il seguente esito della votazione separata, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Sommario:

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Individuazione e classificazione degli impianti sportivi
- Art. 3 - Oggetto e finalità
- Art. 4 - Classificazione delle attività sportive
- Art. 5 - Quadro delle competenze
- Art. 6 - Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 7 - Competenze della Giunta Comunale
- Art. 8 - Competenze dei Responsabili di Settore per materia
- Art. 9 - Soggetti ed utilizzi autorizzabili e/o legittimabili
- Art. 10 - Presupposto per l'autorizzazione all'uso
- Art. 11 - Criteri di utilizzo
- Art. 12 - Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 13 - Procedure per il rilascio della autorizzazioni stagionali (annuali/pluriennali)
- Art. 14 - Procedure per il rilascio della autorizzazioni temporanee/occasionali
- Art. 15 - Criteri di priorità per l'assegnazione
- Art. 16 - Documentazione richiesta
- Art. 17 - Tariffe d'uso
- Art. 18 - Obblighi a carico dell'assegnatario
- Art. 19 - Mancato accoglimento dell'istanza
- Art. 20 - Soggetto referente
- Art. 21 - Diritti del Comune
- Art. 22 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 23 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 24 - Decadenza
- Art. 25 - Norme transitorie



Comune di Barano d'Ischia

Provincia di Napoli
Settore Politiche Sportive



Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali

ART. 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale o ricreativo;
- per forme di utilizzo: le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività;
- per concessione d'uso: il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per tariffe: le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione Comunale;
- per società sportiva: l'associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta e non, il cui scopo sociale non deve avere natura economica, ma perseguire i bisogni ideali degli associati.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali sono beni che non rientrano nella concezione cosiddetta demaniale, ma essendo destinati ad un pubblico servizio rientrano tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune. Gli impianti sportivi Comunali e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico, per la pratica sportiva, motoria e ricreativa. Gli stessi sono classificati in:

- IMPIANTI DI RILEVANZA COMUNALE (CAT. A)

- SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI (CAT. B)
- PALESTRE ANNESSE ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE O CORRELATE (CAT. C)

Appartengono alla categoria A gli impianti che assolvono a funzioni sportive di interesse generale per l'intera comunità, in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e strutturali, della dotazione di servizi accessori e del bacino d'utenza servito.

Appartengono alla categoria B le aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive dotate di strutture e o attrezzature minime, normalmente prive di servizi accessori, che, di libero pubblico accesso, costituiscono primaria risposta ai bisogni ludico-ricreativi.

Appartengono alla categoria C le palestre attrezzate per lo svolgimento delle attività ginniche e motorie scolastiche e concesse in uso alle medesime.

Alla data di adozione del presente regolamento il Comune di Barano d'Ischia è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

Campo sportivo comunale Don Luigi Di Iorio;

Struttura polivalente Via Piano;

Palazzetto Via V. Emanuele;

Campo calcetto Buonopane;

Bocciodromo Buonopane;

Struttura sportiva in località Fiaiano;

Bocciodromo località Fiaiano;

Parco Avventura – Pineta di Fiaiano

ART. 3

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

L'uso degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e ha lo scopo di offrire a tutti i cittadini l'ambiente adatto per praticare sport, inteso come momento di aggregazione sociale e incentivo per lo sviluppo fisico, secondo le norme del presente regolamento, volte a garantire l'interesse generale ad un corretto utilizzo ed alla buona conservazione dei beni stessi, nonché alla più ampia e capillare promozione delle discipline sportive.

La gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

In relazione alle finalità di cui ai precedenti articoli sono considerate:

- a) di preminente interesse pubblico le attività motorie a favore degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni, organizzate da federazioni sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti e gruppi di promozione sportiva.

Art. 5

QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti, in relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti Organi:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) i Responsabili di Settore.

Art. 6

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale, al quale spettano poteri d'indirizzo, programmazione e controllo:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive;
- approva gli schemi generali di convenzione, allorquando la gestione degli impianti siano affidati in concessione.

Art. 7

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune e soggetti giuridici che svolgono attività sportive in relazione:

- alla concessione in uso ed alle forme di gestione, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente regolamento;
- alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo, con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base di priorità

indicate nel presente regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati in Consiglio Comunale;

- disciplina tutte le attività sportive ed extra sportive che si svolgono negli impianti mediante la verifica periodica relativa alla correttezza dell'uso e l'efficienza della gestione;

- definisce eventuali criteri, nel rispetto del disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. n°267/2000, circa le priorità con cui assegnare le concessioni, l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e Concessionario, e la durata della concessione da indicarsi in sede di scelta del contraente;

- stabilisce le tariffe per l'uso degli impianti il cui aggiornamento potrà essere effettuato anche annualmente. Le tariffe potranno essere articolate per categorie.

Art. 8

COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE PER MATERIA

Spetta ai Responsabili di Settore, ognuno per i settori di propria competenza, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri indicati dalla Giunta Municipale:

- provvedere alla programmazione, e all'assegnazione in uso, sotto il profilo operativo, degli impianti sportivi, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;

- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi;

- esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n°267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora cada a carico dell'Ente;

- esercitare ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune.

ART. 9

SOGGETTI ED UTILIZZI AUTORIZZABILI E/O LEGITTIMABILI

Gli impianti sportivi sono dati in uso:

- agli enti di promozione sportiva;

- alle associazioni sportive, alle società sportive, ai gruppi sportivi, alle loro sezioni, affiliati e non al CONI;

- ai comitati, ai gruppi amatoriali sportivi, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, per le sole attività di cui al comma 2 del presente articolo;

- ad altri soggetti di volta in volta autorizzati in relazione alla funzione e/o alla richiesta presentata.

ART. 10

PRESUPPOSTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO

L'autorizzazione viene rilasciata quando sia possibile l'identificazione del responsabile dello svolgimento delle attività per le quali è stata formulata la richiesta.

ART. 11

CRITERI DI UTILIZZO

L'uso delle strutture sportive comunali è concesso secondo le priorità stabilite nel successivo articolo 15.

L'uso stagionale (autorizzazione annuale e/o pluriennale) è autorizzato solo ed esclusivamente in favore di soggetti giuridici che svolgono attività sportive e che operano senza fini di lucro.

L'autorizzazione all'uso delle strutture sportive comunali viene conferita su apposita richiesta, tramite provvedimento, a carattere stagionale o temporaneo, assunto dal capo area competente secondo le procedure di cui ai successivi artt. 13, 14, 15 e 16.

L'autorizzazione è sempre subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale della compatibilità delle attività da svolgere con le caratteristiche della struttura sportiva richiesta in uso. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata e gli orari di utilizzo, le attività consentite, le condizioni cui l'autorizzazione stessa è subordinata e gli obblighi dell'assegnatario. L'autorizzazione all'uso delle strutture sportive annesse ad edifici scolastici è concessa soltanto al di fuori dell'orario didattico.

Le esigenze di funzionamento della scuola cui la palestra è correlata sono comunque considerate prevalenti rispetto alle autorizzazioni conferite a terzi, pertanto i provvedimenti di autorizzazione potranno essere sospesi, con congruo preavviso, in presenza di attività educativo-didattiche programmate dalle competenti autorità scolastiche, per le quali si rende necessario l'uso delle strutture nei giorni ed orari di assegnazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, le attività/manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale hanno priorità rispetto a qualsiasi altra richiesta di utilizzo.

Le autorizzazioni possono essere sospese, previo congruo preavviso agli interessati, nei casi in cui si renda necessario garantire lo svolgimento di

particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, in ordine alle necessità tecniche e manutentive degli impianti.

Le autorizzazioni all'uso possono essere sospese in caso di violazione delle condizioni cui le stesse sono subordinate, nonché definitivamente revocate per reiterata inosservanza delle suddette condizioni o per altri gravi motivi, non ultimo, il mancato pagamento delle tariffe di utilizzo. I suddetti provvedimenti sono adottati dal capo area competente.

L'Amministrazione può decidere di affidare in concessione a terzi tali strutture per un numero di anni non superiore a venti qualora ritenga difficoltosa la gestione in proprio della struttura oltre che economicamente non sostenibile, restando a proprio carico solo le spese per la manutenzione straordinaria. La concessione in gestione dovrà essere completata da apposite convenzioni. È escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 12

TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni all'utilizzo si suddividono in:

- autorizzazioni annuali
- autorizzazioni temporanee/occasionali
- autorizzazioni pluriennali

Sono **annuali** le autorizzazioni che si riferiscono ad attività che abbiano svolgimento per una intera stagione sportiva ed agonistica ed, in ogni caso, non inferiore ai nove mesi. In tale tipo di autorizzazione vi rientrano anche le attività di gruppi sportivi che settimanalmente usufruiscono dell'impianto sportivo.

Sono **temporanee/occasionali** le autorizzazioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere sportive o che hanno durata limitata nel tempo (corsi non continuativi, manifestazioni ed iniziative varie). La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni temporanee e la concessione in uso di ciascun impianto è subordinata al fatto che l'attività che si intende svolgersi sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell'impianto stesso. Sono **pluriennali** le autorizzazioni di cui possono beneficiare soggetti giuridici che utilizzano gli impianti assicurando anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso degli anni di utilizzo.

Le tariffe sono versate dagli assegnatari in ratei bimestrali anticipati da versare sul c/c 17150806 intestato a Comune di Barano d'Ischia – Tesoreria Comunale indicando nella causale il tipo di autorizzazione (annuale/pluriennale) ed il bimestre di riferimento o anticipatamente in caso di autorizzazioni temporanee indicando nella causale autorizzazione temporanea/occasionale. Il pagamento

andrà trasmesso all'email istituzionale amministrativolegale@comunebarano.it oppure Pec amministrativolegale@pec.comunebarano.it entro cinque giorni dal versamento per le autorizzazioni annuali/pluriennali, pena la revoca dell'autorizzazione ed entro il giorno precedente all'iniziativa per le autorizzazioni temporanee/occasional, pena l'inefficacia dell'autorizzazione con incameramento della somma eventualmente versata.

ART. 13

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI STAGIONALI (ANNUALI)

Le domande di utilizzo delle palestre per l'intera stagione sportiva debbono essere presentate dai soggetti giuridici e/o dai gruppi sportivi interessati presso l'Ufficio Sport del Comune entro il 30 aprile dell'anno precedente.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato potranno essere prese in considerazione solo limitatamente alle disponibilità residue di spazi.

Le domande di assegnazione devono essere redatte in conformità allo schema di cui all'allegato A, nonché sottoscritte dal responsabile del soggetto giuridico richiedente, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 16.

Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione.

La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

L'Ufficio Sport provvede, sulla base delle richieste pervenute entro i termini e con le modalità sopraindicate, alla impostazione del piano stagionale di assegnazione, puntando in via prioritaria a garantire la continuità delle attività storicamente consolidate sul territorio, nonché il contemperamento delle diverse esigenze manifestate dai richiedenti.

Fermo restando il principio di cui al punto precedente, in caso di sovrapposizione di richieste il piano di assegnazione viene elaborato applicando i principi di priorità di cui al successivo art. 15. Il piano stagionale di assegnazione viene approvato con provvedimento del Responsabile del Settore competente.

Dopo l'approvazione del piano si provvede a rilasciare i conseguenti provvedimenti autorizzativi ed a quantificare l'ammontare del corrispettivo a carico degli assegnatari, sulla scorta delle tariffe in vigore.

ART. 14

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'UTILIZZO TEMPORANEO/OCCASIONALE

Le domande di autorizzazione devono pervenire all'Ufficio Sport con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della richiesta.

Le domande di assegnazione devono essere redatte in conformità allo schema di cui all'allegato A nonché sottoscritte dal Responsabile del soggetto giuridico o del gruppo sportivo richiedente e corredate dalla documentazione richiesta di cui al successivo articolo 16. Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione.

La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

In caso di più richieste per la medesima data, la precedenza viene stabilita secondo i criteri di cui al successivo articolo 15.

La concessione è comunque rimessa alla piena discrezionalità della Amministrazione comunale.

I provvedimenti autorizzativi sono rilasciati dall'Ufficio Sport, con pagamento della quota a carico dell'assegnatario secondo le modalità di cui all'articolo 12 e sulla base delle tariffe vigenti.

ART. 15

CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE

Fermo restando il principio volto a garantire la continuità delle attività storicamente consolidate sul territorio, nonché il contemperamento delle diverse esigenze manifestate dai richiedenti, qualora la medesima struttura sportiva sia richiesta in uso da più soggetti nei medesimi giorni e orari è rimessa all'Ufficio Sport la decisione, previa elaborazione di una proposta di assegnazione che tenga conto dei criteri di seguito elencati

A) TIPOLOGIA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

A1 - Società/Associazioni Sportive locali affiliate al CONI e/o Federazioni riconosciute dal CONI (in tal caso saranno preferiti i soggetti che abbiano sede nel Comune da più anni)

A2 - Società/Associazioni sportive locali affiliate ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (in tal caso saranno preferiti i soggetti che abbiano sede nel Comune da più anni)

A3 - Gruppi sportivi locali (in tal caso saranno preferiti i soggetti che abbiano sede nel Comune da più anni)

A4 - Enti/Gruppi ricreativi e culturali locali, regolarmente costituiti (in tal caso saranno preferiti i soggetti che abbiano sede nel Comune da più anni)

A5 - in via residuale, solo se sussiste disponibilità di spazi dopo l'assegnazione ai soggetti di cui ai precedenti punti e comunque a discrezione della Amministrazione Comunale, a soggetti giuridici non locali e/o gruppi sportivi di privati cittadini non locali.

Ai fini del presente regolamento si considerano "locali":

- i soggetti giuridici che abbiano sede nel Comune di Barano d'Ischia e i cui aderenti risultino almeno per il 50% residenti nel Comune di Barano d'Ischia;
- i gruppi sportivi di privati cittadini che risultino per il 50% residenti nel Comune di Barano d'Ischia.

B) TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ PER CUI È RICHIESTA L'ASSEGNAZIONE

- B1 - promozione attività sportiva e/o ricreativa per portatori di handicap
- B2 - promozione attività sportiva e/o ricreativa per la terza età
- B3 - promozione e avviamento alla attività sportiva di base per i ragazzi
- B4 - attività agonistica
- B5 - attività ricreativa

C) NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLA SOCIETA' SPORTIVA

- C1 - oltre 80 iscritti
- C2 - oltre 50 e fino agli 80
- C3 - oltre i 20 e fino ai 50
- C4 - fino ai 20 iscritti

D) PERCENTUALE DEI RESIDENTI RISPETTO AL NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' PER CUI E' RICHIESTO L'USO

- D1 - da 75% fino a 100%
- D2 - da 50% fino a fascia superiore
- D3 - inferiore a 50%

I criteri sopra specificati non configurano come automatismi nella assegnazione, ma rappresentano linee guida e, pertanto, in caso di non accettazione della proposta da parte dei richiedenti, il Responsabile del Settore deciderà sulle assegnazioni, tenendo nella debita considerazione i richiedenti che si dichiarino disponibili ad eseguire lavori di manutenzione sugli impianti.

ARTICOLO 16

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- Atto costitutivo e Statuto del soggetto giuridico
- partita IVA, codice fiscale del soggetto giuridico
- composizione dettagliata del Direttivo del soggetto giuridico
- eventuale atto di affiliazione al CONI e/o a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- numero complessivo degli iscritti o facenti parte del gruppo sportivo, suddivisi tra residenti e non residenti

- dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui si attesti l'assenza di scopo di lucro del soggetto giuridico
- Documento di riconoscimento del legale rappresentante e/o del rappresentante del gruppo sportivo

ARTICOLO 17

TARIFFE D'USO

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Amministrazione Comunale.

Le tariffe sono stabilite in misura fissa oraria per tipo di prestazione e sono comprensive di IVA.

La tariffa oraria è differenziata per il tipo di attività sportiva che si svolge, per l'uso o meno dell'illuminazione e per le Società aventi sede fuori Comune. L'uso è gratuito per le attività scolastiche.

La tariffa per l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani corrisponde a quella più bassa deliberata. La Amministrazione Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni sportive e non di particolare interesse pubblico.

Alla tariffa delle autorizzazioni annuali e/o pluriennali sarà applicata una riduzione pari al 20% nel caso in cui l'assegnatario si impegni a porre in essere interventi di manutenzione ordinaria e del 50% nel caso in cui effettui anche interventi di manutenzione straordinaria concordati con l'Ufficio competente.

La riduzione potrà essere applicata sin dal primo pagamento. Qualora durante l'anno sportivo l'assegnatario non dovesse provvedere ai lavori concordati con l'Ufficio decadrà dall'assegnazione e verserà la differenza di tariffa dovuta.

Inoltre, dovranno essere approvate tariffe per manifestazioni non sportive e per servizi diversi quali a titolo esemplificativo:

montaggio palco, fornitura e posa sedie, copertura pavimentazione con moquette presenza di vigili, presenza autovettura, tecnico a disposizione.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

L'Assegnatario è tenuto ad utilizzare la struttura per le attività per le quali è concessa l'autorizzazione, nei giorni ed orari stabiliti nel provvedimento autorizzativi. Altre attività dovranno essere preventivamente autorizzate.

In caso di utilizzo in orario serale, l'Assegnatario si impegna a cessare ogni attività entro le ore 23,30 e a liberare i locali entro le ore 00,00.

Nel caso l'edificio venga utilizzato per attività/manifestazioni con presenza di pubblico, l'Assegnatario si impegna a rispettare le regole igienico-sanitarie e le disposizioni di sicurezza dettate da tutta la normativa vigente in materia.

L'Assegnatario è tenuto alla custodia dei beni in uso e alla sorveglianza durante l'utilizzo degli stessi.

In particolare, l'Assegnatario, tramite propria persona delegata (dirigente, istruttore od altro proprio referente) si impegna:

- ad esercitare la sorveglianza sull'entrata e sulla uscita dell'utenza;
- a provvedere, negli orari assegnati, alla vigilanza sugli utenti.

L'Assegnatario si impegna ad un corretto utilizzo delle strutture assegnate in uso e delle relative attrezzature. In particolare si impegna:

- a non installare attrezzature fisse senza preventiva autorizzazione;
- a non collocare altre attrezzature che possano comunque ridurre la disponibilità di spazio;
- a dotarsi di appositi contenitori, per riporre sia le attrezzature proprie che quelle utilizzate congiuntamente agli altri assegnatari;
- a riordinare la struttura ed a riporre negli appositi spazi il materiale utilizzato;
- a far rispettare il divieto assoluto di introdurre negli impianti sportivi veicoli, cicli, motocicli, animali;

L'assegnatario è inoltre assoggettato ai seguenti divieti:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti sportivi
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare gli impianti al di fuori degli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

L'assegnatario sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle strutture ed attrezzature durante lo svolgimento delle proprie attività o comunque ad esse connessi. Nel caso in cui la struttura sia utilizzata da più Assegnatari e risulti impossibile accertare la responsabilità del danno, l'obbligo del risarcimento sarà ritenuto solidalmente a carico di tutti coloro che abbiano utilizzato l'impianto nel periodo in cui presumibilmente si è verificato il danno stesso.

L'Assegnatario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose in relazione all'esercizio delle proprie attività, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualunque

responsabilità al riguardo. A tal fine assume apposita ed idonea copertura assicurativa.

L'Assegnatario individua nella persona di un proprio componente, preferibilmente residente nel Comune di Barano d'Ischia, il responsabile a tutti gli effetti del presente regolamento. Il nominativo di detto responsabile, completo di generalità ed indirizzo, viene comunicato all'Ufficio Sport fin dall'atto della presentazione della domanda di assegnazione, controfirmato, per l'accettazione, dall'interessato. Detta persona sarà referente e garante nei confronti della Amministrazione Comunale del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell'Assegnatario, fino a comunicazione scritta di nuovo nominativo.

In relazione alle specificità di ciascuna struttura sportiva e alle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione all'uso, è rimessa al Capo Area competente la facoltà di provvedere alla formulazione di norme di comportamento aggiuntive e complementari a quelle previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 19

MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE

Il mancato riscontro alla richiesta deve intendersi come mancato accoglimento della stessa.

ARTICOLO 20

SOGGETTO REFERENTE

Colui che firma la convenzione, diviene per il Comune:

- a- direttamente responsabile della rifusione di tutti i danni, così come specificati nel presente regolamento;
- b- domiciliatario, a tutti gli effetti, di ogni e qualsiasi documento o comunicazione aventi per oggetto la convenzione;
- c- responsabile in prima persona del rispetto di tutte le norme, obbligazioni e adempimenti fiscali derivanti dalla firma della convenzione;
- d- direttamente responsabile del corretto uso dei locali, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio o pertinenza del locale o dell'impianto concesso;
- e- direttamente responsabile del rispetto di tutte le norme sanitarie, di sicurezza, di ordine pubblico, in relazione all'uso degli impianti.

ARTICOLO 21

DIRITTI DEL COMUNE

Durante lo svolgimento delle attività il Comune ha facoltà di ispezionare o di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti o le attrezzature da proprio

personale al fine di verificare il rispetto del presente regolamento e della convenzione da parte dell'Assegnatario.

ARTICOLO 22

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Comune ha facoltà, nel corso della validità dell'autorizzazione, di sospendere la stessa per utilizzare gli impianti direttamente o per consentire lo svolgimento di manifestazioni da parte di soggetti diversi dell'Assegnatario.

La sospensione dell'autorizzazione deve essere comunicata all'Assegnatario con un congruo preavviso.

ARTICOLO 23

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione per motivate circostanze con preavviso all'Assegnatario comunicato almeno cinque giorni prima della data di entrata in vigore della revoca.

Nessun preavviso è necessario quando il Comune opera la revoca per motivi di sicurezza o di ordine pubblico o per soccorrere popolazioni o cittadini colpiti da calamità.

ARTICOLO 24

DECADENZA

L'autorizzazione si intende decaduta automaticamente quando:

- a- l'Assegnatario rifiuti di far ispezionare gli impianti dagli incaricati del Comune;
- b- l'Assegnatario subconceda gli impianti a terzi e/o svolga attività diverse da quelle per cui ha ricevuto autorizzazione;
- c- quando non siano rispettate le condizioni di agibilità o di capienza stabilite dai competenti organi di vigilanza;
- d- quando nell'arco di tempo di 3 mesi si verificano due violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e nella convenzione, salvo che per tali violazioni il regolamento non preveda specificamente la decadenza immediata. La decadenza dell'autorizzazione comporta comunque l'obbligo al pagamento dell'intero canone relativo al periodo di autorizzazione originariamente previsto;
- e- la mancata trasmissione a mezzo email delle ricevute di pagamento nei termini indicati nel presente Regolamento.

ARTICOLO 25

NORME TRANSITORIE

Le domande inoltrate sino alla data di approvazione del presente Regolamento perdono efficacia.

A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, le domande dovranno essere inoltrate entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione.